

ORIGINALE

N°51 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
----------------------------	----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**O G G E T T O**

OGGETTO	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, n. 100
----------------	--

Oggi **venticinque 25-09-2017** del mese di **settembre** dell'anno **duemiladiciassette** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Ordinaria di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Stivan Giuliano	Presente	CADORE DAVIDE	Presente
RIGON MARICA	Presente	URBANI DIEGO	Presente
RIGONI GIOVANNI	Presente	POZZATO DIEGO	Presente
POZZATO LUCIA	Assente	DAGLI ORTI PAOLO	Presente
CUMAN ANTONIO	Presente	VIVALDI MARGHERITA	Presente
CHEMELLO MARIANO	Presente	TOSATO ANDREA	Presente
BASSO GIORGIO	Presente		

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario DOTT.SSA Bergamin Antonella.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stivan Giuliano nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
L'ASSESSORE PROPONENTE**

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) *"produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sandrigo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di

partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

PRECISATO che:

- il D.Lgs. 175 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli «organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili» (art. 2, comma 2, lett. i). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;
- come disposto dalla norma e riportato dalla delibera della Corte, devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;
- fra le indirette, tuttavia, vanno considerate solo quelle detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dell'ente stesso. Tale punto è stato chiarito sia dalle «Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche» approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 giugno 2017 (laddove si afferma che sono oggetto di revisione straordinaria solo le partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, attraverso una «tramite» di controllo») sia dalla citata deliberazione n. 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei conti (laddove si afferma testualmente che «Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso»);
- in tal senso non è stato oggetto di ricognizione:
 - la società consortile VIVERACQUA S.C.A.R.L., che è una società indiretta di ACQUE VICENTINE SPA, per la quale il Comune non detiene il controllo, che svolge servizi di committenza (art. 4, co. 7, lett. E) e produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d).
ACQUE VICENTINE SPA detiene una partecipazione pari al 26,86%;
 - la società ACOVIS S.R.L., che è una società indiretta di SORARIS SPA, per la quale il Comune non detiene il controllo, che si occupa della realizzazione e la gestione, diretta ed indiretta, di impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero e valorizzazione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, da attività produttive e dalla raccolta di rifiuti urbani in genere, con attenzione prioritaria ai rifiuti prodotti nell'ambito della provincia di Vicenza. SORARIS SPA detiene una partecipazione del 26%. SORARIS SPA, come da deliberato assemblea dei soci del 26/07/2017, sta trattando con gli altri soci ACOVIS per la cessione della quota societaria;
 - la società COGESA S.R.L., che è una società indiretta di SORARIS SPA, per la quale il Comune non detiene il controllo, che si occupa della realizzazione e la gestione, diretta ed indiretta, di impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero e la valorizzazione anche attraverso il recupero di energia, dei rifiuti provenienti da attività produttive e da rifiuti urbani e speciali in genere, con

attenzione prioritaria ai rifiuti prodotti nell'ambito della provincia di Vicenza nonché la realizzazione e la commercializzazione di impianti per la produzione e per la distribuzione di energia da fonti rinnovabili e/o alternative. SORARIS SPA detiene una partecipazione dello 3,45%. La società COGESA S.R.L. è stata posta in liquidazione con atto del 03/08/2017;

- la società consortile AUTOPARCO DI SANDRIGO S.C.A.R.L., che è una società indiretta di SORARIS SPA, per la quale il Comune non detiene il controllo, che si occupa della qualificazione e sviluppo servizi per autotrasportatori (gestione centri di custodia a parcheggio ecc.). SORARIS SPA detiene una partecipazione dello 0,54%;

DATO ATTO che questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del T.U.). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero);

VERIFICATO che:

- il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2015;
- la relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle Società Partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 legge 190/2014) è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 02/05/2016;
- Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato in amministrazione trasparente sul sito del comune di Sandrigo al seguente indirizzo: <http://www.comune.sandrigo.vi.it>;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30/07/2015 è stata approvata la convenzione per l'esercizio sulla società di gestione SORARIS di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2015 è stato affidato servizio raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti urbani alla società SORARIS SPA periodo 01/01/2018 - 31/12/2030;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 12/11/2015 è stato approvato l'aumento capitale sociale società partecipata SORARIS SPA e la sottoscrizione nuove quote al COMUNE DI ISOLA VICENTINA ai fini dell'affidamento in modalità in-house dei servizi di igiene ambientale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/05/2017 sono state approvate modificazioni ed integrazioni della Convenzione con SORARIS SPA per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

RISCONTRATO che al momento della stesura e dell'approvazione del *Piano di Razionalizzazione 2015*, il comune di **Sandrigo** partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

- Società ACQUE VICENTINE SPA con una quota del 2,7947 %;
- Società FTV SPA con una quota del 0,06%;
- Società SORARIS SPA con una quota del 6,45%;

Il comune di Sandrigo alla stessa data partecipava indirettamente al capitale delle seguenti società:

SOCIETA' CAPOGRUPPO	NOME SOCIETA' INDIRETTA	QUOTA
ACQUE VICENTINE SPA	VIVERACQUA S.C.A.R.L. - Consorzio quindi escluso dalla normativa di cui ai commi 611-612 art. 1 Legge 190/2014.	0,1925%
SORARIS SPA	ACOVIS S.R.L	1,625%
	COGESA S.R.L.	0,215625%
	AUTOPARCO DI SANDRIGO S.C.A.R.L. - Consorzio quindi escluso dalla normativa di cui ai commi 611-612 art. 1 Legge 190/2014.	0,03375%

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 25/07/2016, con la quale sono stati preliminarmente individuati gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Sandrigo, gruppo che è stato confermato con deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 04/09/2017;

SOTTOLINEATO che rispetto alla situazione registrata nel Piano 2015, sono intervenute le seguenti variazioni:

- FTV SPA con atto del 25/02/2016 è stata conferita per compravendita in SVT S.R.L., mantenendo comunque il Comune di Sandrigo la quota di partecipazione dello 0,06%;
- ACQUE VICENTINE SPA: è in fase di perfezionamento la fusione con Alto Vicentino Servizi Spa. Nella nuova società VIACQUE SPA, il Comune di Sandrigo avrà una partecipazione pari al 1,453%;

DATO ATTO che non si procede alla ricognizione delle indirette di ACQUE VICENTINE SPA e di SORARIS SPA, in quanto si tratta di società non controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile dal Comune (il Comune di Sandrigo non ha il diritto di veto sulle decisioni della società);

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, co. 2, Codice Civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, Codice Civile;

PRESO ATTO che:

- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017; le "linee di indirizzo per la revisione straordinaria",
- tali schede costituiscono un "modello standard dell'atto di ricognizione" che, secondo la Corte, deve "essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti" (Allegato A);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato sub A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRECISATO in merito ad ACQUE VICENTINE SPA che:

- la società è stata costituita per gestire il servizio pubblico idrico integrato come definito dal D.Lgs. n.152/06. Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. come già era stato dichiarato e valutato nel Piano del 2015. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del T.U. annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie. La società, è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a); risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società. Il comune, come da progetto di fusione in fase di perfezionamento sopra richiamato sarà proprietario del 1,453% del capitale sociale (ora la quota è del 2,7947%). Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della

partecipata oppure la trasformazione della società in azienda speciale. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

- Considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi offerti dalla società. A tal fine è stata completata la scheda 04 "Mantenimento" del modello standard dell'atto di ricognizione"" (Allegato A) con cui è stata motivata la scelta;

PRECISATO in merito a FTV SPA dal 25/02/2016 SVT SRL che:

- La società è stata costituita nel 1970 ed in data 25/02/2016 è stata conferita per compravendita in SVT SRL (costituita in data 27/09/2007). E' stata costituita principalmente allo scopo di gestire il servizio pubblico di trasporto locale. Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "*strettamente necessarie*" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del T.U. come già era stato dichiarato e valutato nel Piano del 2015. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "*un servizio di interesse generale*" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie. La società, è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a); risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società. Il comune, è proprietario del 0,06% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata oppure la trasformazione della società in azienda speciale. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.
- Considerato che i dati di bilancio della società presentano valori costanti e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi offerti dalla società. A tal fine l'Amministrazione ha dato mandato di completare la scheda 04 "Mantenimento" del modello standard dell'atto di ricognizione"" (Allegato A) con cui è stata motivata la scelta;

PRECISATO in merito SORARIS SPA che:

- La società è stata costituita il 09/05/1983 tra i Comuni di Sandrigo, Dueville, Quinto Vicentino, Montecchio Precalcino, Monticello Conte Otto dal 01/10/1983 e i Comuni di Villaverla e Bressanvido dal 24/11/1988 e dai Comuni di Caldogeno, Camisano Vicentino Grumolo delle Abbadesse e Grisignano di Zocco dal 13/04/1999 e dai Comuni di Altavilla, Longare, Torri di Quartesolo, Montegalda e Montegaldella dal 27/05/2002, per la gestione "in house" del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "*strettamente necessarie*" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del T.U. come già era stato dichiarato e valutato nel Piano del 2015. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "*un servizio di interesse generale*" tra le attività che consentono il mantenimento delle

partecipazioni societarie. La società, è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a); risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società. Il comune, è proprietario del 6,45% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata oppure la trasformazione della società in azienda speciale. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

- Considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi offerti dalla società. A tal fine l'Amministrazione ha dato mandato di completare la scheda 04 "Mantenimento" del modello standard dell'atto di ricognizione" (Allegato A) con cui è stata motivata la scelta;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base dei dati forniti dalle società, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale svolti in ordine alle partecipazioni detenute e da mantenere espresse nell'allegato alla presente deliberazione a farne parte integrale e sostanziale;

ESAMINATO E CONDIVISO il Piano di revisione di cui all'allegato sub A), e dato atto che questa assemblea intende approvarlo in ossequio all'articolo 24 del T.U.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di approvare il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato sub A**);
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente;
4. di provvedere a trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate di cui all'allegato sub A);
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro entro il 31/10/2017;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, co. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 24 del T.U. _____,

Proposta n. 53 del 15-09-2017

OGGETTO	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, n. 100
----------------	--

Illustra l'argomento il Sindaco Presidente. Precisa che lo scopo di tale azione è quello di limitare la costituzione di società per un contenimento dei costi.

Aperta la discussione si dà atto che non ci sono richieste d'intervento da parte dei componenti consiliari presenti.

Procede dando lettura del deliberato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la sopra citata proposta di delibera presentata per l'approvazione dall'Assessore competente;

RICHIAMATI:

- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;
- DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;
- Visti gli art. 42 e 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
- **Rilevato il numero dei presenti: n. 12 di cui tutti votanti**
- **- con voti favorevoli n. 12**, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano il cui esito viene riconosciuto dal Sindaco - Presidente;

DELIBERA

7. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
8. di approvare il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato sub A**);
9. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente;
10. di provvedere a trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate di cui all'allegato sub A);
11. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro entro il 31/10/2017;
12. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, co. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Con successiva separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, rilevato il numero dei presenti: n. 12 di cui tutti votanti, con voti palesi favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, n. 100
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
0 Stivan Giuliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario
DOTT.SSA Bergamin Antonella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, n. 100

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-09-
17 Il Responsabile del
servizio
F.to Maggian Maria
Letizia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, n. 100

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-09-
17

Il Responsabile del
servizio
F.to Maggian Maria
Letizia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa